



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 28/11 DEL 13.6.2017

Oggetto: Atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nell'articolo 58 delle norme di attuazione Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo, in relazione alle aree dell'organizzazione mineraria e al Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna.

Il Presidente, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, propone alla Giunta l'approvazione di un atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'articolo 58 "Aree di insediamento produttivo di interesse storico-culturale. Prescrizioni".

Si rende, infatti, necessario chiarire l'ambito di applicazione delle citate disposizioni anche a seguito delle richieste interpretative presentate da alcuni Comuni, il cui territorio ricade in tutto o in parte all'interno del perimetro del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna.

Preliminarmente, si rammenta che le aree di insediamento produttivo di interesse storico culturale sono qualificate come beni identitari ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera c) delle norme tecniche di attuazione.

L'articolo 57 definisce tali aree come "i luoghi caratterizzati da forte identità, in relazione a fondamentali processi produttivi di rilevanza storica. Tali aree costituiscono elementi distintivi dell'organizzazione territoriale. Esse rappresentano permanenze significative riconoscibili come elementi dell'assetto territoriale storico consolidato, e comprendono aree di bonifica, aree delle saline e terrazzamenti storici, aree dell'organizzazione mineraria, Parco Geominerario Ambientale e Storico della Sardegna".

L'articolo 58 delle norme tecniche di attuazione detta prescrizioni per le aree di insediamento produttivo di interesse storico culturale.

Il Presidente evidenzia che le aree di insediamento produttivo di interesse storico culturale, beni identitari appartenenti all'assetto storico-culturale, includono al loro interno elementi fortemente caratterizzanti, alcuni dei quali qualificati come beni identitari puntuali, altri come beni paesaggistici



areali. Una parte considerevole di tali beni sono stati tipizzati e individuati direttamente dal Piano paesaggistico regionale e risultano, pertanto, immediatamente soggetti alle norme di specifica tutela, altri, per contro, sono definiti solo categorialmente e non analiticamente individuati e rappresentati cartograficamente.

Evidenzia altresì che le aree dell'organizzazione mineraria, descritte nella relazione generale, sezione III, glossario del Piano paesaggistico, coincidono in larghissima parte con il perimetro del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna.

Con specifico riferimento a quest'ultimo, l'Assessore ricorda che nel mese di gennaio è stato sottoscritto tra la Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia e lo stesso Parco un Accordo di programma disciplinante le attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione cartografica delle aree interne al perimetro del Parco geominerario ambientale e storico della Sardegna. Rammenta, infatti, che l'articolo 1 comma 5 del Decreto 16 ottobre 2001 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di Istituzione del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, come modificato dal Decreto 8 settembre 2016, prevede che all'interno del territorio del Parco siano identificate, sulla base del riconoscimento delle loro specificità, nel rispetto della pianificazione paesaggistica regionale, tra l'altro le aree di contesto del Parco con monumentalità paesaggistica geomorfologica e cromatica e le aree minerarie a forte valenza di archeologia industriale. L'Assessore informa la Giunta che le risultanze delle attività previste dall'Accordo saranno utilizzate ai fini dell'aggiornamento del Piano paesaggistico.

La notevole estensione territoriale delle aree dell'organizzazione mineraria e del Parco geominerario, la presenza al loro interno di interi territori comunali e di aree non interessate dalla presenza di elementi connotanti tali beni identitari, diversamente da quanto ad esempio accade per le aree di bonifica e per le aree delle saline, rende maggiormente sentita l'esigenza di chiarire il portato applicativo delle prescrizioni contenute nel Piano paesaggistico.

Preliminarmente si evidenzia che in ragione della complessità e articolazione del contesto dei beni identitari in questione la disciplina di cui al citato articolo 58 contiene al suo interno previsioni di differente contenuto, con diverso ambito applicativo, quindi da riferire e applicare specificatamente ai vari elementi.

Ai beni identitari tipizzati dall'articolo 57, comma 2, aree dell'organizzazione mineraria e Parco geominerario storico ambientale della Sardegna, individuati nella cartografia del piano paesaggistico regionale, considerati nel loro complesso, si applicano le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, che di seguito si riportano.



“1. È fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali dei beni identitari di cui all'articolo precedente.

2. Qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie deve essere coerente con l'organizzazione territoriale”.

Sul punto si ritiene opportuno rammentare che il giudice amministrativo ha evidenziato che l'articolo 58 non vieta in assoluto nuovi interventi, bensì soltanto quelli in grado di alterare le caratteristiche essenziali dei beni identitari (si veda in tale senso TAR Sardegna sentenza n. 761 del 2015), con conseguente necessità di riconoscimento degli elementi essenziali che li compongono e caratterizzano. Con riferimento all'attività di individuazione degli elementi caratterizzanti i beni identitari predetti, un importante supporto è dato dalle schede relative alle componenti di paesaggio con valenza storico culturale, individuate dall'articolo 59, infatti, alcuni dei sistemi individuati dall'articolo da ultimo citato coincidono, in tutto o in parte, con le aree d'insediamento produttivo. Relativamente ai beni identitari si rammenta che, secondo quanto previsto dall'articolo 9 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, la competenza dell'attività valutativa di compatibilità e autorizzatoria è attribuita ai Comuni.

Alle architetture storiche, beni identitari definiti in termini categoriali dall'articolo 48, comma 1, lettera b.2, archeologie industriali e aree estrattive, e b.3, architetture e aree produttive storiche, non tutti tipizzati e individuati cartograficamente, si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 58, commi 3, 4 e 6, che di seguito si riportano.

“3. Per gli interventi edilizi riguardanti le architetture storiche è consentito effettuare soltanto la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la riqualificazione.”

“4. La demolizione è prevista solo per le parti incongrue.”

“6. I piani urbanistici devono disciplinare i cambi di destinazione d'uso ritenuti compatibili con la consistenza storico culturale dei beni stessi.”

Si specifica che, fermo restando che le disposizioni contenute nel Piano trovano applicazione, ai sensi della legge regionale n. 13 del 2008, unicamente con riferimento ai beni individuati e cartografati, la demolizione di cui al comma 4, potrà essere prevista solo dopo l'individuazione delle parti incongrue sulla base della procedura di copianificazione di cui all'art. 49 commi 3, 4 e 5.

In merito alla rappresentazione cartografica di tali elementi si evidenzia, infatti, che negli elaborati del Piano, gli edifici minerari sono individuati con la simbologia di albergo, casa o edificio, secondo quanto chiarito nell'allegato “Guida alla lettura delle Norme Tecniche di Attuazione: Indice per Beni e Componenti”.



Ai beni paesaggistici definiti dall'articolo 51, comma 1, lettera a) punto 6) villaggi minerari e industriali, individuati nella cartografia del piano paesaggistico regionale con la simbologia e campitura utilizzata, nella Guida sopra citata, per i centri di antica e prima formazione, si applicano le prescrizioni di salvaguardia di cui all'articolo 58 comma 5, secondo cui "La nuova edificazione è consentita solo se prevista nei piani urbanistici comunali adeguati al P.P. R. e nei programmi di conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici", in combinato disposto con l'articolo 52 comma 1 delle NTA del PPR, che limita gli interventi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo ed alla ristrutturazione edilizia interna.

Tali misure di salvaguardia operano sino alla approvazione del piano urbanistico comunale e dei programmi di conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici. Nel caso in cui il programma da ultimo menzionato abbia ad oggetto interventi di recupero, di riqualificazione e di ristrutturazione dei siti, anche con modificazione delle destinazioni d'uso dei singoli edifici, demolizioni di corpi di fabbrica la cui genesi sia marginale rispetto all'impianto principale, demolizione e ricostruzione, anche non strettamente filologica, di fabbricati le cui condizioni statiche ne impediscano il recupero e il cui impianto strutturale non sia compatibile con le nuove destinazioni d'uso, lo stesso dovrà essere accompagnato da un piano particolareggiato, secondo quanto previsto dall'articolo 52 comma 15.

Al fine di garantire un'effettiva tutela e valorizzazione dei beni in questione, i Comuni, nei cui territori sono presenti villaggi minerari, potranno approvare una variante allo strumento urbanistico generale, trattandosi di anticipazione dell'adeguamento al Piano paesaggistico regionale riferita a un ambito territoriale puntualmente delimitato, e procedere alla elaborazione e approvazione degli strumenti individuati dall'ultimo periodo del citato comma 5 e dal comma 15 dell'articolo 52.

Le prescrizioni di cui all'articolo 58 comma 7, secondo cui "Le nuove recinzioni derivanti da parcellizzazioni dei fondi agricoli sono consentite solo se funzionali a piani agricoli che prevedano la salvaguardia del paesaggio storico, purché congruenti con il contesto" sono invece riferite alle sole aree di bonifica e ai terrazzamenti storici, qualificati beni identitari in funzione della correlazione con i processi produttivi storici connessi alle trasformazioni agrarie e al carattere impresso al paesaggio rurale.

Ciò detto, il Presidente relativamente al completamento delle attività di individuazione cartografica dei diversi elementi evidenzia che la Direzione generale della Pianificazione urbanistica, territoriale e della vigilanza edilizia, nell'ambito dell'articolo 2 del citato Accordo di programma tra Regione e Parco, ha in corso di svolgimento l'attività di ricognizione e riconoscimento dei villaggi minerari e industriali ricompresi all'interno del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna,



attualmente non rappresentati negli elaborati cartografici del Piano.

Tutte le attività da ultimo richiamate sono finalizzate alla elaborazione dell'atlante dei villaggi minerari e industriali e all'inserimento di tali elementi nelle tavole del Piano paesaggistico regionale, nell'ambito della verifica e adeguamento del Piano paesaggistico regionale, o del suo aggiornamento, trattandosi di individuazione di beni paesaggistici ulteriori rispetto a quelli già vincolati con l'approvazione del Piano.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

DELIBERA

- di approvare, con riferimento al Parco geominerario ambientale e storico della Sardegna ed alle aree dell'organizzazione mineraria, il seguente indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nell'articolo 58 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale:

"Ai beni identitari tipizzati dall'articolo 57 comma 2, Parco geominerario ambientale e storico della Sardegna e aree dell'organizzazione mineraria, individuati nella cartografia del piano paesaggistico regionale, considerati nel loro complesso, si applicano le specifiche prescrizioni di cui ai commi 1 e 2.

Alle architetture storiche, beni identitari definiti in termini categoriali dall'articolo 48, comma 1, lettera b.2, archeologie industriali e aree estrattive, e b.3, architetture e aree produttive storiche, tipizzati e individuati cartograficamente, si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 58, commi 3, 4 e 6.

Ai beni paesaggistici definiti dall'articolo 51, comma 1, lettera a) punto 6), villaggi minerari e industriali, rappresentati cartograficamente nel Piano paesaggistico regionale, si applicano le prescrizioni di salvaguardia di cui all'articolo 58, comma 5, in combinato disposto con l'articolo 52 comma 1 delle NTA del PPR";

- di impegnare gli uffici della Direzione generale della Pianificazione urbanistica, territoriale e della vigilanza edilizia alla redazione dell'atlante dei villaggi minerari e industriali, che costituirà elaborato utile al fine dell'aggiornamento e completamento della pianificazione paesaggistica, in attuazione dell'articolo 2 del citato Accordo di programma tra Regione e Parco geominerario storico ambientale della Sardegna, avente ad oggetto, tra l'altro, il completamento dell'attività



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 28/11
DEL 13.6.2017

- di ricognizione e riconoscimento dei villaggi minerari e industriali ricompresi all'interno del Parco geominerario, riconducibili alle aree minerarie a forte valenza di archeologia industriale;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURAS e la pubblicazione della presente deliberazione unitamente ai relativi allegati sul portale tematico "SardegnaTerritorio".

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru